

N. 10/2021 V.G.



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:

Dott.ssa	Rita Rigoni	Presidente Relatore
Dott.	Umberto Dosi	Consigliere
Dott.	Gianluca Bordon	Consigliere
Dott.ssa	Sabrina Germi	Componente privato
Dott.	Giuseppe Condemi	Componente privato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 10.01.2021

DA

_____ rappresentata e difesa dall'Avv. _____
_____ con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in
Padova _____ giusta procura allegata al ricorso in appello, ammessa al patrocinio
a spese dello stato, giusta delibera

Appellante

CONTRO

AVV. [REDACTED] [REDACTED] con domicilio sito in Padova, [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di tutore del minore [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese
dello stato, giusta delibera

Appellata



E

██████████, non costituito

Appellato

Con l'intervento **PROCURATORE GENERALE**

Oggetto: opposizioni a dichiarazione di adottabilità (art. 17 legge n. 184/1983) – appello avverso sentenza n. 151/2020 datata 06.11.2020 e depositata in data 17.11.2020 del Tribunale per i Minorenni di Venezia nella procedura n. 57/19 RAS

rimessa al Collegio in decisione a seguito dell'udienza del 18.03.2022, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

Per l'appellante

In via principale: *revocare ed annullare la Sentenza 151/2020 del Tribunale per i Minorenni di Venezia impugnata disponendo il riaffidamento del minore ██████████ eventualmente sotto la sorveglianza del Servizio Sociale competente, o eventuale presa in carico del minore da parte della NPI, (nonostante non si evidenzino disturbi di natura psichiatrica o neurologica nel bambino), con sostegno alla genitorialità per la madre; e revoca della sospensione dalla potestà genitoriale di ██████████ valutando anche la collocazione presso la madre presso la propria abitazione e con supporto del Servizio Sociale Territoriale, per insussistenza dello stato di abbandono del minore.*

In via subordinata: *revocare ed annullare la Sentenza 151/2020 del Tribunale per i Minorenni di Venezia impugnata per mancanza assoluta di interventi volti al recupero della famiglia d'origine in osservanza al diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (a. 1 e 4 co. 4 l. 184/1983).*

In via ulteriormente subordinata: *revocare ed annullare la Sentenza 151/2020 del Tribunale per i Minorenni di Venezia impugnata disponendo l'affido del minore alla sola madre con le prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti ex art. 12 l. 184/1983.*



In via ulteriormente subordinata: disporre la sospensione del procedimento ex art. 14 l. 184/1983 con eventuale, gradata ripresa delle visite tra la madre e il figlio e la valutazione dei parenti [REDACTED] e [REDACTED] ad assumere la collocazione del minore nel periodo di valutazione della madre;

In via istruttoria: disporre C.T.U. (consigliata anche dagli operatori presenti in sede di UVMD, relazione del 04.06.2019) volta a: a) verificare le capacità genitoriali dei genitori, secondo i parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale, trattati ampiamente nella letteratura italiana e internazionale sopra descritti e/o le risorse dei familiari più strettamente coinvolti, dando nel contempo le disposizioni necessarie per il graduale reinserimento delle minori nel proprio nucleo familiare; b) verificare l'esigenza di conservazione del rapporto tra il genitore biologico e i figli minori.

Disporre l'audizione della madre del minore Sig.ra [REDACTED]

Per l'appellata:

Rigettarsi integralmente l'appello promosso dalla signora [REDACTED] e, per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 151/2020 emessa in data 6.11.2020 e depositata in data 17.11.2020 dal Tribunale per i Minorenni di Venezia Giudice Pres. Dott. Rossi, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore [REDACTED] nato a Padova il giorno [REDACTED] e l'interruzione di tutti i legami familiari naturali, con conseguente mantenimento dell'attuale collocamento del bambino.

Ci si oppone all'accoglimento di tutte le conclusioni istante ed eccezioni di controparte formulate anche in via subordinata ed istruttoria in quanto infondate ed inammissibili per le ragioni esposte. Con ogni ulteriore riserva istruttoria e di merito e con riserva di richiedere le dovute verifiche all'Ufficio Casa Ater del Comune di Padova.

Si chiede vengano rfuse le spese e gli onorari maturati dal sottoscritto patrocinio, come per legge, ponendo tale onere a carico dello Stato e per questo si chiede espressa liquidazione nei termini che la Corte riterrà equi e di giustizia.



Per il Procuratore Generale:

Chiede la conferma della sentenza, ritenute le gravi carenze genitoriali nella madre del minore, l'instabilità nella relazione con il figlio, che già manifesta vissuti di angoscia legati all'incertezza, l'assenza di significativi riferimenti parentali. La Signora non ha mantenuto regolari contatti con i Servizi Sociali né ha fornito indicazioni per una progettualità educativa nell'interesse del minore e con modalità temporali compatibili con le esigenze di stabilità affettiva.

Esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione

In data 25.09.2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia depositava ricorso ex art. 8 e ss legge n. 184/1983 davanti allo stesso Tribunale chiedendo di provvedere ai fini dell'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità del minore [REDACTED] nato il 03.03.2016 e figlio della Sig.ra [REDACTED] con conseguente trasformazione del procedimento *de potestate* ex art. 333 codice civile già pendente al momento della presentazione del ricorso.

Si costituivano in giudizio il tutore ed i genitori, i quali venivano sentiti personalmente all'udienza del 15.11.2019.

Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni. Il PM e il tutore chiedevano la dichiarazione dello stato di adottabilità con mantenimento del collocamento etero-familiare e con definitiva interruzione dei rapporti tra il minore, la madre, il padre e il compagno della madre.

I genitori si rimettevano alla decisione del Tribunale.

Con sentenza n. 151/2020 depositata in data 17.11.2020 il giudice di primo grado dichiarava lo stato di adottabilità del minore [REDACTED] sospendeva i rapporti tra il minore e i congiunti e confermava, allo stato, le ulteriori disposizioni già assunte nel corso del procedimento.

Il Tribunale rilevava che la Sig.ra [REDACTED] era stata collocata con il figlio in comunità dal 10.01.2017 fino al momento dell'esecuzione del decreto del 27.04.2018, con il quale era stato disposto il collocamento del figlio in idoneo ambiente etero-familiare senza la madre. Constatava



che il tempo trascorso in comunità non aveva prodotto alcun cambiamento negli atteggiamenti della madre, la quale risultava avere *“una struttura di personalità grandiosa con funzionamento incentrato su se stessa, difficoltà a mettersi in discussione, bisogno di affermare i propri tempi e la propria visione della realtà”*. La madre inoltre non era capace di controllare la propria rabbia in presenza del figlio, alternava momenti di collaborazione con i Servizi Sociali e di adesione al programma di sostegno e recupero della genitorialità con altri momenti di elevata conflittualità, divenuti nel tempo sempre più frequenti. Delegava altresì la cura del bambino e risultava totalmente incapace di interiorizzare gli interventi educativi degli operatori della comunità.

Si erano inoltre evidenziate gravi carenze ed inadeguatezza genitoriali, *“in quanto il bambino alternava schemi di attaccamento molto evidenti seguiti da improvvisi schemi di evitamento o immobilità psicomotoria verso la mamma, ricerca di contatto fisico e subito dopo rifiuto, indicatori di un attaccamento di tipo disorganizzato”* (pag. 3 sentenza di primo grado).

La madre non era stata costante negli incontri protetti con il figlio, non presentandosi il giorno 21 gennaio 2019 ed il giorno 18 febbraio 2019, facendo sapere che non si sarebbe più presentata poiché non erano state accolte le sue richieste di intensificazione degli incontri con il figlio. La madre affermava poi che avrebbe mancato ad alcuni incontri protetti in quanto impegnata in asserite e non precisate attività lavorative in Toscana e nel Lazio.

Si rilevava inoltre che il Sig. [REDACTED] compagno della Sig.ra [REDACTED] in realtà non era il vero padre biologico del bambino, nonostante l'avvenuto formale riconoscimento. Il Tribunale per i Minorenni di Venezia comunque evidenziava che dal 04 aprile 2018 egli aveva interrotto gli incontri protetti con il minore ed ogni rapporto con il Servizio Sociale e che in sede di udienza aveva affermato di non essere in grado di occuparsi di [REDACTED] a causa della sua accertata e grave invalidità.

Avverso detta sentenza, proponeva appello ex art. 17 legge n. 183/1984 la Sig.ra [REDACTED] con ricorso depositato in data 10.01.2021, sulla base dei seguenti motivi:



1 – insussistenza dei fatti posti a fondamento della sentenza impugnata. Secondo parte appellante, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore si basa su fatti superati e non più attuali, i quali fondano sia il decreto n. 684 del 28.02.2020 con il quale il Tribunale per i Minorenni ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale, sia il decreto n. 3180 del 04.09.2019 con il quale il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'apertura della procedura di adottabilità e sia il decreto n. 1071/2018 RAS 245/18 con il quale è stato disposto, in via provvisoria ed urgente, il collocamento del minore in ambiente etero-familiare senza la madre. Il giudice di primo grado non ha preso in considerazione i cambiamenti positivi della madre, ovvero i colloqui positivi psicologici presso il Centro di Salute Mentale che mai hanno rilevato disturbi psicopatologici.

Non ha preso in considerazione inoltre le difficoltà, anche emotive, che la madre aveva dovuto affrontare durante il collocamento in comunità.

Sostiene l'appellante che gli atteggiamenti di reazione posti in essere devono essere letti e contestualizzati analizzando l'atteggiamento dei Servizi Sociali, i quali non hanno fatto altro che aggravare ulteriormente la situazione in un'ottica di alienazione madre/figlio. Inoltre, non risponde al vero che la capacità genitoriale della madre non sia recuperabile in tempi compatibili con le esigenze di crescita e di sviluppo del bambino;

2 – insussistenza dello stato di abbandono del minore. L'appellante si duole che nel corso del giudizio di primo grado non sia stata svolta alcuna perizia tecnica sulla propria capacità genitoriale. Sul punto non è stata svolta adeguata attività istruttoria, non bastando al fine della dichiarazione dello stato di abbandono le relazioni dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare. L'appellante rileva che sono stati gli stessi Servizi Sociali con la relazione del 04.08.2019 a suggerire l'effettuazione di una consulenza tecnica, finalizzata all'accertamento delle capacità genitoriali della Sig.ra [REDACTED] e all'acquisizione di ulteriori elementi prognostici sull'eventuale recuperabilità.



Il Tribunale per i Minorenni di Venezia non ha applicato correttamente il principio secondo cui l'adozione legittimante deve essere intesa quale *extrema ratio* a cui si deve pervenire solo quando vi sia un'impossibilità oggettiva per il minore di conservare una qualsiasi relazione con i genitori biologici.

Ai fini dell'accertamento relativo alla sussistenza dello stato di abbandono, l'appellante ritiene sia dirimente l'effettuazione di una CTU, che verifichi anche l'esigenza di conservare o ripristinare la frequentazione del minore con la madre biologica. I Servizi Sociali non hanno avuto modo di valutare, con il rigore richiesto dalla legge, le capacità genitoriali della Sig.ra [REDACTED]

L'appellante infine sostiene che non risponde al vero il fatto che non vi siano parenti disponibili all'affido allargato e/o a farsi carico anche dal punto di vista economico del minore. Si rileva che già nel procedimento di reclamo avverso il decreto del 27.04.2018 emanato dal Tribunale per i Minorenni erano stati indicati i genitori della Sig.ra [REDACTED] disponibili all'affido di [REDACTED]

Si costituiva in giudizio l'Avv. [REDACTED] in funzione di tutore del minore con comparsa di costituzione e risposta datata 04.03.2021, con la quale chiedeva di rigettarsi integralmente l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

In data 19.03.2021 si teneva la prima udienza di trattazione della causa.

Accertata la regolarità della notifica, il Sig. [REDACTED] pur presente personalmente in udienza, veniva dichiarato contumace.

Con ordinanza avente pari data, la Corte d'Appello di Venezia disponeva CTU finalizzata all'accertamento delle capacità genitoriali di [REDACTED] e le effettive possibilità di recupero entro tempi compatibili con la necessità di sviluppo di [REDACTED] e all'accertamento dell'idoneità e della reale disponibilità del nucleo familiare di origine di [REDACTED] a fornire il supporto necessario a supplire alle carenze genitoriali fino ad assumere un ruolo vicariale. In subordine, per l'ipotesi in cui non fosse opportuno confermare lo stato di adottabilità, veniva richiesto al CTU di



accertare il regime di affidamento e collocamento più idoneo per tutelare l'interesse di [REDACTED] con regolazione della gestione dei rapporti tra famiglia d'origine e attuale famiglia collocataria.

In data 16.10.2021 veniva depositato l'elaborato peritale ed a seguito di alcuni rinvii, in data 18.03.2022 si teneva l'udienza di discussione della causa.

La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Procuratore Generale – che partecipava al giudizio - e riportate in epigrafe, all'udienza del 18.03.2022, nel corso della quale l'appellante chiedeva, in subordine, che venisse disposta la cd adozione mite/affievolita.

* * * * *

1 – L'appello non è fondato e va respinto.

2 – I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertenti sulle medesime questioni, ossia sull'insussistenza dello stato di abbandono del minore e sulla recuperabilità delle capacità genitoriali della Sig.ra [REDACTED] in tempi compatibili con le esigenze di sviluppo e di crescita del bambino.

3 - Preliminarmente, è opportuno ricostruire i fatti accaduti antecedentemente alla proposizione del ricorso volto all'accertamento dello stato di adottabilità del minore da parte del PM.

3.1 - La Sig.ra [REDACTED] e il suo compagno Sig. [REDACTED] erano già seguiti dal Servizio Sociale fin prima della nascita del minore e sono stati ospiti dapprima presso il centro di accoglienza di Battaglia Terme e successivamente inseriti in un appartamento del [REDACTED] di Abano Terme (PD).

3.2 - A seguito della nascita del minore avvenuta in data 03.03.2016, quest'ultimo e la madre venivano ospitati presso la Comunità [REDACTED] di Padova e nel giugno 2016, per espressa richiesta della madre, venivano dimessi per iniziare, a detta della donna, un nuovo progetto di vita con il Sig. [REDACTED] in quanto la coppia dichiarava di aver reperito autonomamente un alloggio a Padova.



3.3 - Successivamente alla dimissione, i Servizi Sociali di Torreglia (PD), stanti gli esiti della relazione prodotta dalla comunità [REDACTED] di Padova evidenziante gravi criticità e carenze genitoriali della coppia, inoltravano segnalazione alla Procura della Repubblica affinché disponesse i provvedimenti più opportuni per la cura dell'interesse del minore.

3.4 - In data 17.10.2016 il PM depositava ricorso ex art. 333 cc nei confronti dei genitori del minore, chiedendone l'affidamento al Servizio Sociale.

3.5 - Con decreto del 04.11.2016, il Tribunale per i Minorenni di Venezia affidava [REDACTED] ai Servizi Sociali e con successivo provvedimento datato 02.12.2016 veniva disposto il collocamento del bambino in un ambiente protetto insieme con la madre, se consenziente, stante la mancata collaborazione dei genitori e stante i loro atteggiamenti fortemente aggressivi verso gli operatori, che rendevano impossibile un sostegno alla famiglia e una tutela del minore a domicilio.

3.6 - In data 10.01.2017 madre e figlio venivano collocati in comunità.

3.7 - Con decreto datato 27.04.2018 e depositato in data 03.05.2018, preso atto degli atteggiamenti posti in essere dalla madre in comunità che risultavano essere gravemente pregiudizievoli per il minore, veniva disposto il collocamento di [REDACTED] in un idoneo ambiente etero-familiare senza la madre, incaricando il Servizio Sociale affidatario di disciplinare gli incontri (in forma protetta) tra il bambino e la coppia.

3.8 - Il minore veniva dapprima collocato presso una famiglia di pronta accoglienza (dal 06.07.2018 al 07.01.2019) e dal 08.01.2019 fino ad oggi presso un altro nucleo familiare.

3.9 - Preso atto che nessuno dei componenti della coppia era stato regolare negli incontri con il figlio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia depositava ricorso in data 25.09.2019 con il quale chiedeva di provvedere ai fini dell'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.

3.10 - Con decreto datato 04.10.2019 e depositato in data 10.10.2019, il Tribunale per i Minorenni di Venezia disponeva l'apertura della procedura di adottabilità e, provvedendo in via temporanea,



confermava le statuizioni contenute nei provvedimenti emanati nel procedimento *de potestate* in precedenza pendente.

3.11 - Con il medesimo decreto, veniva altresì nominato quale curatore speciale del minore l'Avv. [REDACTED]

3.12 - Con decreto datato 21.02.2020 e depositato in data 28.02.2020, il Tribunale per i Minorenni di Venezia sospendeva [REDACTED] e [REDACTED] dalla responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED] e nominava quale tutore provvisorio del minore l'Avv. [REDACTED] già curatore speciale.

3.13 - Seguiva, in data 17.11.2020, la pronuncia oggi impugnata.

4 – Tutto quanto sopra premesso, va rammentato che la condizione di abbandono di un minore, che giustifica la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'adozzabilità, si riscontra quando il minore sia privo di assistenza materiale e morale non per causa di forza maggiore a carattere transitorio.

In tema di adozione di minore, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse di quest'ultimo, la valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria del suo stato adottabilità, impone di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età ed al suo grado di sviluppo, mentre l'età dei genitori o il livello di maturità o la consistenza intellettuale o cognitiva non rivestono, da soli, ai fini della suddetta valutazione, alcuna specifica rilevanza (Cass n. 23802/2021).

5 – Orbene, sulla base dell'ampia istruttoria compiuta, anche nella presente sede (tramite acquisizione della relazione aggiornata dei servizi sociali e l'espletamento di CTU) è emersa l'assoluta carenza di qualsivoglia risorsa genitoriale in capo alla madre di [REDACTED] che è risultata del tutto incapace di prendersi cura del figlio.

In particolare l'appellante risulta essere focalizzata solo su sé stessa, delega la cura del figlio e non si rende conto delle sue gravi carenze, adottando un atteggiamento gravemente ostile nei confronti



dei Servizi Sociali. Questi ultimi non sono percepiti come uno strumento di sostegno finalizzato al recupero del rapporto con il figlio [REDACTED] ma come un qualcosa di estraneo su cui proiettare ogni responsabilità.

La CTU ha accertato il carattere essenzialmente istrionico della personalità della Sig.ra [REDACTED] riscontrandosi caratteristiche comportamentali sintomatiche proprie di questo stile, ossia la necessita di porsi in relazione con il mondo esterno in modo da essere sempre al centro dell'attenzione, affettività e legami di breve durata, condizioni di disagio personale e di irrequietezza con tendenza a reagire in modo esagerato ed ansioso anche ad eventi non troppo rilevanti, tendenza ad integrare poco le esperienze, giudizio incostante, infondato e ripetitivo ed un atteggiamento immaturo di ricerca di stimoli. Viene accertato inoltre che *"emergono anche indicatori di una struttura orientata in senso perseverante e ripetitiva, portata all'uso di meccanismi difensivi di negazione e spostamento"* (pag. 56 CTU). Ella vive la vicenda dell'instaurazione del procedimento di adottabilità come un'ingiustizia posta in essere nei suoi confronti, senza mai svolgere una minima autocritica o mettere in discussione le proprie azioni, così come porsi dei quesiti sulle proprie responsabilità, proiettandole, invece, tutte all'esterno. Ogni cosa viene vissuta come un attacco nei confronti della sua persona, scatenando in lei un sentimento di rabbia che difficilmente riesce a controllare¹.

¹ Significativo risulta essere stato il primo colloquio svolto con la CTU, nel corso del quale l'appellante ha fin da subito iniziato ad accusare la Dott.ssa Tiziana Magro di peccare di neutralità dopo che le era stato detto che, non essendo di cittadinanza italiana, sarebbe stato per lei più opportuno non essere sottoposta ai test di personalità solitamente utilizzati. La motivazione sottesa a questa scelta si basava esclusivamente su questioni riguardanti la taratura degli stessi test ed il campione di riferimento, in quanto avrebbero dato risultati non attendibili (pag. 7 CTU). L'appellante, non capendo che la scelta del CTU di non sottoporla ai test di personalità fosse per lei più tutelante, accusava più volte l'ausiliario del giudice di non essere imparziale e di adottare atteggiamenti discriminatori. Anche nel momento in cui anche la sua stessa CTP Dott.ssa Trincale ribadiva che per ragioni scientifiche sarebbe stato per lei più opportuno non svolgere quei test, l'appellante non riusciva a capire la motivazione della decisione della CTU, affermando ripetutamente: *"mi scusi è una discriminazione perché io ho i documenti regolari"*, *"io è da vent'anni che vivo in Italia, non la vedo neutrale, questo è il mio punto di vista"*, *"io non sono psicologa e non ne capisco niente della psicologia, però questa cosa italiana non italiana mi discrimina un po', punto"*. Ancora significative risultano altresì essere le lamenti della Sig.ra [REDACTED] la quale per tutta la durata del procedimento ha minacciato di rivolgersi ai media se non fosse stato assecondato il suo volere e che si sarebbe in futuro rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.



6- Tali atteggiamenti e caratteristiche fondamentali della personalità della Sig.ra [REDACTED] hanno come effetto quello di non consentirle di individuare e comprendere i bisogni e le esigenze del figlio, essendo troppo focalizzata su di sé e ponendo se stessa al centro dell'attenzione.

In tale contesto e anche considerato il lungo periodo nel corso del quale la vicenda personale dell'appellante e del figlio è stata seguita dai Servizi Sociali, non può che essere formulato un giudizio pronostico negativo circa la possibilità di effettuare un percorso di recupero della genitorialità in tempi compatibili con lo sviluppo del figlio, posto che l'appellante è del tutto incapace di avere una minima consapevolezza dei propri limiti e delle proprie carenze, non potendosi nemmeno ipotizzare, dato il suo atteggiamento di totale chiusura, una collaborazione continua a duratura con i Servizi Sociali per il raggiungimento di tale fine.

I Servizi Sociali, infatti, nella relazione del 01.03.2021, constatano il *"fallimento delle risorse ed energie messe in campo di cui la Sig.ra [REDACTED] non ha saputo cogliere le opportunità e i suoi comportamenti, come in precedenza ampiamente riportato, caratterizzati da azioni e reazioni imprevedibili e in talune volte, violente, hanno reso impossibile il proseguo del suo percorso di aiuto e recupero"*.

7 – Inoltre, va considerato l'atteggiamento oscillante dell'appellante riscontrato nei colloqui con il CTU, che conferma quanto sul punto statuito dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, vale a dire l'alternanza nella Sig.ra [REDACTED] di momenti di collaborazione e di adesione con altri di conflittualità esplosiva mediante reazioni incontrollate di rabbia².

Trattasi di condotta incompatibile con la possibilità di un futuro ed ipotetico ricollocamento presso l'appellante del minore, il quale, come evidenziato dai Servizi Sociali e dalla CTU, necessita di

² Non si può non rilevare la discontinuità dell'appellante anche in occasione dello svolgimento della perizia psicologica. Ella infatti, dopo aver svolto i primi tre colloqui, ha più volte omesso di presentarsi ad un incontro appositamente stabilito di sabato senza avvisare la CTU e, pur essendo a conoscenza per tempo di un altro appuntamento per terminare i colloqui ed essere sottoposta a dei test relazionali e genitoriali (avendo già sostenuto quelli di personalità), ha anche in quest'occasione omesso di presentarsi senza fornire un'adeguata giustificazione (pag. 54 CTU).

Inoltre, non si può non rilevare che a seguito di un secondo colloquio nel quale l'appellante si è posta in modo molto collaborativo, il terzo colloquio è stato interrotto dalla CTU a causa dell'innalzamento dei toni da parte della periziata, *"che fin da subito era entrata nello studio con toni alterati"* (pag. 54 CTU). Il colloquio è stato poi ripreso e, a seguito dell'incontro tra la CTU ed il Sig. [REDACTED] si è innescato un forte battibecco tra la periziata e quest'ultimo.



punti di riferimento certi e non destabilizzanti, che gli consentano di avere una crescita serena ed equilibrata. Il minore necessita quindi di una figura stabile, di un'ambiente che sappia cogliere i suoi stati d'animo e che sappia porre rimedio alle molteplici esperienze di legami discontinui vissuti nei primi anni di vita (CTU pag. 60 e relazione Servizi Sociali 01.03.2021).

D'altro canto non si rilevano indici di recupero e di superamento di tale condizione, la quale *“non può avvenire, nemmeno se si dovesse trovare un buon adattamento della periziata ad un progetto di intervento, in tempi compatibili con lo sviluppo del minore”* (pag. 61 CTU).

8 - L'incostanza rilevata dall'appellante in sede di CTU trova conferma anche in quanto si legge nelle relazioni dei Servizi Sociali (relazione del 01.03.2021), laddove è riferito che l'appellante non ha rispettato la programmazione degli incontri protetti con il minore e con lo psicologo Dott. Fabrizio Gori, nell'ambito di un percorso di verifica e sostegno delle competenze genitoriali.

8.1 - In particolare si deve rilevare che nel mese di ottobre 2018 i colloqui tra lo psicologo e la Sig.ra [REDACTED] sono stati sospesi su richiesta di quest'ultima per un suo intervento chirurgico. Successivamente l'incontro avvenuto in data 22.11.2018, la Sig.ra [REDACTED] ha iniziato a non presentarsi più agli appuntamenti con lo psicologo *“preferendo lasciare bigliettini scritti, o inviando sms, contenenti accuse, minacce e ordini”*.

8.2 - È stata incostante anche nel presenziare agli appuntamenti calendarizzati con il figlio presso lo Spazio Neutro, mancando all'incontro del 21.01.2019 e a quello del 18.02.2019, senza avvisare gli operatori. In data 13.03.2019, la Sig.ra [REDACTED] spiegava agli operatori che *“essendo troppo blando il ritmo degli incontri e non venendo rispettate le sue richieste di modificare tale ritmo non valeva la pena di incontrare il figlio”*³. Dopo qualche giorno, a conferma dell'alternanza tra atteggiamenti collaborativi e di totale chiusura nei confronti dei Servizi Sociali, la Sig.ra [REDACTED] comunicava la diversa intenzione di voler continuare il percorso di sostegno psicologico e di voler

³ Si evince dalla relazione dei Servizi Sociali che la madre *“ha mancato anche taluni incontri calendarizzati con il figlio presso lo Spazio Neutro senza avvisare gli operatori, precisamente l'incontro del 21.01.2019 e quello del 18.02.2019, lasciando quindi che il piccolo [REDACTED] vivesse l'esperienza di attesa dell'incontro e di delusione per l'assenza della madre”*.



rivedere il figlio in spazio neutro. Tale intenzione non venne però portata a compimento, in quanto nel mese di maggio 2019 *“la Sig.ra [REDACTED] comunicava di aver reperito un nuovo lavoro nel territorio laziale (a Rieti) e chiedeva espressamente di sospendere le visite protette con il figlio per tutto il mese estivo perché impegnata con il lavoro”* (relazione Servizi Sociali 01.03.2021).

Questi comportamenti non possono far altro che nuocere al minore, potenzialmente creandogli false speranze e false aspettative, con conseguente successiva delusione per il non concretizzarsi del riavvicinamento della madre biologica.

9 – In sintesi, l’atteggiamento discontinuo e instabile adottato dall’appellante - riscontrato sia in sede di CTU e sia nelle relazioni dei Servizi Sociali - è sintomatico della sua totale inadeguatezza nello svolgere le proprie funzioni genitoriali e nel fornire al figlio una continua assistenza morale e materiale.

Inoltre, non si può non rilevare lo scarso interesse concretamente dimostrato dalla Sig.ra [REDACTED] nel presenziare agli incontri calendarizzati con il figlio presso lo spazio neutro.

Ella dimostra ancora una volta di essere troppo concentrata su sé stessa, mancando ad alcuni incontri dapprima per un asserito senso di rivalsa nei confronti dei Servizi Sociali che non avevano assecondato le sue richieste e successivamente asserendo non ben precisati motivi di lavoro.

In tal modo, l’appellante pone ancora una volta le esigenze del figlio in un secondo piano, agendo in senso pregiudizievole all’interesse del minore.

[REDACTED] infatti ha bisogno di una vicinanza affettiva continuativa che sappia cogliere i suoi bisogni e che sappia capire e comprendere i traumi che in passato ha subito e lo aiuti a superarli. Necessita di un ambiente esterno che sia in grado di accogliere le sue manifestazioni anche irruente o bisognose di sicurezza affettiva, “per sopperire al far posto in sé alle novità sulla sua situazione affettiva che lo hanno riguardato nel periodo recentissimo” (relazione Servizi Sociali 01.03.2021).

10 – Ciò posto, deve concludersi nel senso di ritenere le competenze genitoriali dell’appellante assenti e non recuperabili in tempi compatibili con lo sviluppo del minore.



Il CTU ha in proposito riferito che *“il quadro della valutazione delle capacità genitoriali, sebbene non supportato dagli ultimi colloqui e dai test per tale area (non certo vincolanti ma solo supportivi), è comunque in linea con i contenuti dei colloqui già svolti, ma soprattutto con il quadro personologico. Inoltre sono state appurate in modo completo: l’impulsività comportamentale e la grandissima incapacità di reggere a situazioni che richiederebbero costanza, remissività, la assenza di capacità riflessive e una tendenza a proiettare qualsiasi inadeguatezza del sé all’esterno. Tale assetto quindi NON avrebbe necessitato di ulteriori approfondimenti. La sua incostanza nel portare a termine qualsiasi percorso è risultata una variabile costante e tale indicatore è legato ai tratti personologici più sopra delineati che paiono stabili”* (pag. 57 CTU).

Più in particolare, l’appellante non ha curato il figlio in modo attento né ha provveduto a fornire le cure emotive e fisiche appropriate. Ella non ha una *“migliore consapevolezza sul fallimento genitoriale derivato dalle proprie responsabilità, e la stessa non ha mostrato coscienza su tale aspetto legato indissolubilmente alla carenza di capacità riflessive”* (pag. 58 CTU).

La CTU ha inoltre rilevato che (pag. 58 CTU):

- rispetto alla capacità di anteporre i bisogni primari del figlio ai propri desideri, la Sig.ra [REDACTED] non è stata in grado di operare un decentramento rispetto ai propri bisogni ed alle proprie esigenze;
- rispetto alla capacità di provare empatia, la Sig.ra [REDACTED] non è stata in grado di mettersi nei panni del figlio e la capacità di fornire sostegno ed ascolto, calore ed empatia appare stereotipata;
- la Sig.ra [REDACTED] ha una scarsa capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo e di socializzazione e di adattamento all’ambiente esterno;
- rispetto alla sicurezza e alla non esposizione del figlio ad eventi ambientali sfavorevoli, la Sig.ra [REDACTED] non ha la consapevolezza dell’inadeguatezza dei comportamenti da lei posti in essere e delle conseguenze di questi sul figlio;
- rispetto al criterio di riflessività, la Sig.ra [REDACTED] ha una capacità molto bassa di vedere a capire sé stessa e gli altri in termini di stati mentali;



- rispetto alla capacità di individuazione delle strutture esterne alla famiglia necessarie per l'equilibrio adattivo del figlio ed intermediazione supportiva, la Sig.ra [REDACTED] non riconosce l'opportunità di crescita ed educativa positiva che si è sviluppata per il figlio grazie alla famiglia affidataria, reputandola dannosa.

È dunque evidente che *“pur non in presenza di psicopatologia conclamata, i tratti di personalità risultano critici; soprattutto gli agiti, l'irruenza e l'impulsività comportamentale messi in atto interferiscono in modo importante con la funzione e il ruolo genitoriale, rendendo la signora [REDACTED] una figura attualmente ancora intermittente, poco costante ed instabile, semplicemente anche nel poter solo mantenere dei rapporti con il figlio, seppur collocato altrove”* (pag. 61 CTU).

11 – Neppure è emersa la concreta disponibilità del nucleo familiare materno di sopperire alle carenze genitoriali dell'appellante e di svolgere un ruolo vicariale.

Va, in primo luogo, considerato l'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dall'appellante, la quale ha rifiutato categoricamente la possibilità di ricevere un aiuto da parte della propria famiglia. Durante i colloqui, infatti ha asserito che *“non è possibile sentirli”, “io voglio lasciare fuori la mia famiglia, punto”, “ho quasi trentasei anni e sono capace di crescere da sola mio figlio”, “questa è la mia storia e devo farcela da sola, io, senza l'aiuto di nessuno, io”* (pag. 61 CTU).

L'atteggiamento di chiusura dell'appellante nel ricercare supporto dimostra ancora una volta la totale non consapevolezza dei propri limiti e delle proprie difficoltà. Tale condotta impedisce anche solo di tentare di indagare e individuare in concreto persone del nucleo familiare materno idonee e disponibili a svolgere un ruolo vicariale⁴.

L'appellante odierna non ha dato la possibilità materiale nemmeno di telefonare al fratello che abita ora a Firenze, *“arrogandosi il diritto di decidere senza che l'eventuale diniego provenisse direttamente dall'interessato”* (pag. 62 CTU).

⁴ A questo proposito, giova riportare l'episodio accaduto durante il terzo colloquio svolto tra la CTU e la Sig.ra [REDACTED] nel quale quest'ultima ha minacciato la Dott.ssa Tiziana Magro di *“farle pagare i danni morali”* solo per averle proposto di contattare la sua famiglia d'origine per aiutarla a recuperare il rapporto con il figlio [REDACTED] (pag. 24 - 25 CTU).



11.1 - In ogni caso va valutato che nella relazione del 01.03.2021 si dà atto che *“nessuno dei familiari ha mai contattato i Servizi Sociosanitari per avere informazioni in merito ad [REDACTED] e/o per presentare delle proprie istanze”*.

11.2-Sentita all'udienza di discussione del 18.03.2022, la Sig.ra [REDACTED] ha d'altro canto comunicato la disponibilità dei genitori unicamente di essere contattati per parlare con la CTU, senza in alcun modo riferire di una qualche disponibilità dei medesimi di farsi carico del minore quali figure vicariali.

12 – Non fondata è anche la richiesta formulata in via subordinata dall'appellante di disporsi l'adozione cosiddetta mite.

Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli articoli 8 della Cedu e 30 della Costituzione nonché degli articoli 1,8,15 e 44 della legge n. 184 del 1983 e 315 bis, comma 2 del codice civile, deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una *extrema ratio*, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse. In questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, lettera d), della legge n. 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cosiddetta di adozione mite, idonea a non recidere del tutto, nell'interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine (Cass n. 24772/2021).

L'adozione mite trova il suo fondamento nella previsione dell'adozione in casi particolari, di cui alla norma dell'art. 44, lett d), l. n.184/1983, da intendersi come clausola aperta e di chiusura del sistema. Tale forma di adozione si struttura in modo completamente differente, sia nei presupposti, che negli effetti, dall'adozione piena o legittimante. Infatti, se quest'ultima è costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia, l'adozione mite, o in casi speciali, crea, invece, un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto del figlio con la famiglia di origine, pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante (Cass n. 35840/2021).



13 – Nel caso di specie, non risulta sussistere un interesse per [REDACTED] di conservare il legame con la propria famiglia d'origine.

Al contrario, è stato riscontrato nella CTU e nelle relazioni dei Servizi Sociali che l'ipotetica ripresa dei contatti e dei rapporti tra la madre biologica ed il figlio cagionerebbe a quest'ultimo esclusivamente un grave danno senza alcun tipo di beneficio, tenuto conto della totale inadeguatezza, dell'assoluta carenza e della non recuperabilità in tempi compatibili con lo sviluppo del minore di qualsivoglia capacità e risorsa genitoriale della madre.

[REDACTED] infatti, sta ritrovando il suo giusto equilibrio psico-fisico con l'attuale famiglia collocataria e anche solo la ripresa dei contatti con la madre biologica lo renderebbe esposto a un grave pregiudizio che vanificherebbe il percorso da lui intrapreso.

La CTU ha infatti accertato che [REDACTED] è ora capace di riflettere sui propri pensieri e sentimenti ed è capace di recuperare una regolazione affettiva e di pensare ai propri stati mentali ed emotivi assieme all'adulto, anche facendo collegamenti tra diverse situazioni (pag. 59 CTU, anche grazie al percorso psicomotorio). Ma è un bambino che ha bisogno di essere accompagnato nella crescita, di stabilità, di figure di riferimento e di *“una vicinanza affettiva che sia in grado non solo di contenerlo e sostenerlo, ma anche di conservare in lui, assicurandolo, vissuti vitali perduti ma che sono necessari per la costruzione del suo vero sé”* (pag. 60 CTU).

[REDACTED] necessita che l'ambiente esterno sappia accogliere i suoi stati d'animo, le sue manifestazioni anche irruente o bisognose di sicurezza affettiva, per sopperire al far posto in sé alle novità sulla sua situazione affettiva che lo hanno riguardato nel periodo recentissimo (relazione del 01.03.2021).

La famiglia collocataria si è rilevata adeguata per le necessità di [REDACTED] occupandosi di comprendere e provvedere ai suoi bisogni fisici ed emotivi, affidandosi alle risorse territoriali e sanitarie per essere guidati ed accompagnati nella gestione della sofferenza espressa del bambino⁵.

⁵ Si rileva sia nella CTU e sia nella relazione dei Servizi Sociale del 01.03.2021 che *“il legame che [REDACTED] ha instaurato con la coppia affidataria nel corso del periodo di affido familiare risulta per lui protettivo per la*



14 - In tale quadro è considerato l'equilibrio che faticosamente sta cercando di raggiungere il minore, si concorda con quanto sostenuto dalla CTU, ossia che [REDACTED] subirebbe un grave danno se dovesse tornare ad avere rapporti con la madre biologica che si è rivelata fortemente discontinua e instabile non dando mai una minima garanzia di continuità affettiva. Il riavvicinamento della madre potrebbe comportare per [REDACTED] delle false speranze di ricongiungimento affettivo, seguite poi da forti delusioni per il mancato concretizzarsi delle sue aspettative.

La ripresa dei rapporti con il figlio, interrotti da tempo anche per la volontà della stessa appellante, non possono che arrecare grave pregiudizio per [REDACTED]. Il comportamento adottato dalla Sig.ra [REDACTED] si è dimostrato assai dannoso per il minore, il quale ora ha bisogno di stabilità per una crescita serena ed equilibrata, ritrovata all'interno del nucleo familiare presso cui è ora collocato.

Si rileva infine che in sede di CTU si è accertato che *"ci sarebbe stata la possibilità di gestire un progetto per il mantenimento dei rapporti tra la madre biologica e la famiglia affidataria, per la disponibilità di quest'ultima che ha salvaguardato positivamente l'immagine della madre di [REDACTED] ma il comportamento impetuoso e non costante della signora [REDACTED] e la sua mancata e ingiustificata presenza ha impedito anche questa opportunità"* (pag. 63 CTU).

15- L'appello va dunque respinto come la domanda subordinata proposta dall'appellante all'udienza del 18.03.2022.

16 - Le spese dell'appello, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante. Ai fini della quantificazione del compenso si applicano i parametri previsti per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, considerati i valori minimi e con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4). Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002, il pagamento va disposto in favore dello

costruzione di una sana ed armonica rappresentazione identitaria. La vicinanza affettiva continuativa da parte della coppia affidataria, nonché il loro pieno interesse per i suoi bisogni e desideri, ha consentito ad [REDACTED] una maggiore integrazione del proprio mondo interno, permettendogli di accedere ad una rappresentazione di sé di bambino amato e amabile" (pag. 59-60 CTU).



Stato per quanto attiene il Tutore del minore avendo chiesto e ottenuto l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1 – rigetta l'appello e la domanda subordinata proposta all'udienza del 18.03.2022 e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n. 151/2020 datata 06.11.2020 e depositata in data 17.11.2020 del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
- 2 – condanna la Sig.ra [REDACTED] alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano per la difesa del Tutore del minore in € 3.736,60 per compenso oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.

Venezia, 18 marzo 2022

Il Presidente Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

